DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

# Art. 5

## Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi

Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".

Versione in vigore dal 4 maggio 1999, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali |
| Estremi | Legge 30 aprile 1999, n. 120 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1999 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-elezione-degli-organi-degli-enti-locali/art-5-liste-non-ammesse-all-assegnazione-dei-seggi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it